Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 maggio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 20 aprile 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alhadji Musa Dabo, ambasciatore del Gambia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(4048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. **147.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia della mano

Art. 653. — La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.

Art. 654. — Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 655. — Il numero dei posti disponibili è di tre per ogni anno.

Art. 656. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 657. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale I anno);
traumatologia dell'arto superiore (biennale I anno);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale I anno);
anatomia funzionale della mano;
anatomia-chirurgia dell'arto superiore;
anatomia e istologia patologica;
radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
anestesia e rianimazione.

2° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale II anno);
traumatologia dell'arto superiore (biennale II anno);
chirurgia plastica ricostruttiva (biennale II anno);
tecniche di chirurgia tendinea;
tecniche di chirurgia osteo-articolare;
chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° *Anno*:

semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
microchirurgia dei nervi periferici;
fisiochinesiterapia;
clinica dermatologica;
nozioni di medicina legale;
nozioni di psicologia;
protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore.

Art. 658. — L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità.

Art. 659. — I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica.

Art. 660. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1979
Registro n. 33 *Istruzione, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alle regioni dei beni e del personale della soppressa Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'ente Opera nazionale per i combattenti;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Su conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

I beni patrimoniali della soppressa Opera nazionale per i combattenti, situati nelle regioni a statuto ordinario, di cui alla allegata tabella *A*, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il patrimonio di cui alla allegata tabella *B* è amministrato dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai sensi dell'art. 1-*novies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

I personale dell'Opera nazionale per i combattenti in servizio, in base ai provvedimenti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'ente, situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, alle regioni con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale della sede centrale dell'Opera nazionale per i combattenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il personale dell'Opera nazionale per i combattenti in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, continua a svolgere la propria attività presso le strutture medesime, alle dipendenze dell'organo di liquidazione fino e non oltre la data del 31 marzo 1979 e successivamente dell'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Al suddetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 1-*quaterdecies*, comma terzo, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'Opera nazionale per i combattenti fino alla data della successiva messa a disposizione delle regioni o di altro ente pubblico o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1979, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'Opera nazionale per i combattenti assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente erogati dall'ente.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 394

(4690)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alle regioni delle funzioni, dei beni e del personale dei soppressi istituti di incremento ippico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, con la quale, fra l'altro, è stata stabilita la soppressione e la messa in liquidazione degli istituti di incremento ippico di Crema, di Ferrara, di Foggia, di Pisa, di Reggio Emilia e di S. Maria Capua Vetere;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Su conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni già conferite agli istituti d'incremento ippico e concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine sono attribuite alle regioni, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

I patrimoni dei soppressi istituti d'incremento ippico di Crema, di Ferrara, di Foggia, di Pisa, di Reggio Emilia e di S. Maria Capua Vetere, sono trasferiti, rispettivamente, alla regione Lombardia, alla regione Emilia-Romagna, alla regione Puglia, alla regione Toscana, alla regione Emilia-Romagna ed alla regione Campania, ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-*bis*, comma quinto, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, con legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Le predette regioni provvederanno, ai sensi dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, anche in accordo con le altre regioni interessate, ad assicurare la continuità delle attività degli enti soppressi.

I beni immobili, non utilizzati per l'esercizio delle funzioni trasferite, sono assegnati alle regioni dove si trovano e sono da esse amministrati ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-*bis*, quarto comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, tutte le entrate degli istituti di incremento ippico, comprese quelle di gestione e della tassa di monta, sono assegnate alle regioni nel cui territorio gli istituti medesimi sono situati, entro il 31 marzo 1979.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1-*septies*, quarto comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, ai medesimi sono trasferiti i beni ed il personale degli istituti di incremento ippico.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 395

(4689)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Trasferimento alla regione Campania dei beni e del personale del soppresso Patronato Regina Margherita pro chiechi istituto « Paolo Colosimo » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'ente Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » di Napoli;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dal sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 7 marzo 1979:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio del soppresso ente Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » di Napoli è trasferito alla regione Campania, ai sensi dell'art. 117, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-*bis*, comma quinto, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 2.

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso l'ente Patronato Regina Margherita pro ciechi istituto « Paolo Colosimo » è attribuito alla regione Campania, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

La effettiva messa a disposizione della regione Campania del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.

Al personale dell'ente non messo a disposizione della regione Campania, ai sensi del primo comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 3.

L'amministrazione del personale dell'ente Patronato Regina Margherita pro ciechi « Paolo Colosimo » fino alla data dell'effettiva messa a disposizione della regione Campania, o di altro ente pubblico, o dei ruoli unici di cui all'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e comunque non oltre il 31 marzo 1978, è assicurata dall'organo di liquidazione dell'ente con onere a carico del bilancio dell'ente stesso.

Art. 4.

Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 2, l'organo di liquidazione dell'ente predetto assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente prestati dall'nte.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 396

(4688)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di non dar luogo alla procedura di cui allo stesso art. 113 nei confronti della casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, iscritta al n. 28 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto sottratta alla procedura stessa con l'art. 1-*septies*, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481;

Visto il conforme parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;

Ritenuta la opportunità di dare atto che l'ente anzidetto non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 citato;

Considerato che le funzioni svolte dalla casa di riposo per artisti drammatici di Bologna sono state trasferite al comune di Bologna in forza dell'art. 1-*septies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

La casa di riposo per artisti drammatici di Bologna non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

I contributi erogati in forza di legge alla casa di riposo per artisti drammatici di Bologna sono assegnati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla regione Emilia-Romagna che provvederà al conseguente trasferimento in favore del comune di Bologna.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 397

(4691)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, ratificato con legge 11 luglio 1952, n. 1005, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;

Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed espresso nella seduta del 3 aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Costituiscono funzioni residue dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, ai sensi degli articoli 88, n. 12, 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dell'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le seguenti:

a) progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria di cui all'art. 3, punto *d*), del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, relative a bacini idrografici interregionali individuati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 o dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

b) esercizio e manutenzione delle opere di propria competenza, fintantoché non siano eventualmente trasferite ad altri ai sensi delle leggi vigenti;

c) studi e ricerche connesse alle funzioni residue di cui alle lettere precedenti.

Inoltre l'ente può provvedere ad interventi in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli enti locali territoriali, riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rimane di competenza dell'ente la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa, anche nel conto dei residui, anteriormente al 1° gennaio 1978.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni residue, l'ente mantiene la proprietà dei seguenti immobili, con gli annessi beni mobili strumentali ed attrezzature varie d'ufficio:

Puglia:

a) sede della direzione generale dell'ente - Bari, viale Japigia, 184 (superficie mq. 2.070, piani 6, vani 120);

b) autorimessa dell'ente - Bari, via Bitritto (superficie mq. 2.300);

c) impianto di sollevamento, di derivazione e condotte di adduzione delle acque del fiume Tara all'agglomerato industriale di Taranto;

Basilicata:

d) sede della direzione regionale lucana - Potenza, via Garibaldi (superficie mq. 5.027, piani 3, vani 52);

e) baracche annesse alla diga del Pertusillo;

Irpinia:

f) sede della direzione regionale irpina - Avellino, via Tagliamento n. 92 (superficie mq. 1.000, piani 2, vani 45).

L'ente inoltre mantiene la proprietà dei titoli nella misura del 50 per cento.

Art. 4.

Per l'esercizio delle funzioni residue, l'ente mantiene i mezzi finanziari di seguito indicati:

a) entrate conseguenti alle attività svolte nei settori residui, secondo le disposizioni di legge e regolamenti ministeriali in materia di lavori pubblici;

b) entrate derivanti dall'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nella misura del 50 per cento;

c) entrate per la gestione dell'impianto per la utilizzazione dell'acqua a scopi plurimi, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3.

Art. 5.

L'ente mantiene 280 unità di personale, per l'esercizio delle funzioni residue.

Art. 6.

Alle regioni Puglia, Basilicata e Campania sono trasferiti, in relazione alla competenza territoriale, i seguenti beni immobili, con gli annessi beni mobili strumentali e attrezzature:

Puglia:

sede della direzione regionale pugliese - Bari, via Unità d'Italia (superficie mq. 1.025, piani 2, vani 43);
impianto di Fontanelle (Lecce);
impianto di Giammatteo (Lecce);
impianto di Case Arse (Lecce);
impianto di Frassinito (Lecce);
impianto di Castri-Calimera (Lecce);
impianto di Lapani (Brindisi);
impianto di Uggiò (Brindisi);
impianto di Fiorentino (Bari);
impianto di Ruvo-Terlizzi (Bari);
impianto di Casamassima (Bari);
impianto di Conversano-Mola (Bari);
impianto di Adelfia (Bari);
impianto di Noci (Bari);
impianto di Corato (Bari);
impianto di Romatella (Lecce);
impianto di Termite Pendinello (Lecce);
impianto di Abate Cola (Lecce);
acquedotto rurale di Alimini (Lecce);
impianto di Brancati Pilella (Brindisi);
impianto di Cellino S. Marco (Brindisi);
impianto di Tara (Taranto);
impianto di Barletta (Bari);
impianto di Andria (Bari);
impianto di Ruvo (Bari);
impianto di Turi (Bari);
azienda di Vulgano in agro di Lucera, superficie Ha 58.09.77;
azienda di Cesano in agro di Terlizzi, superficie Ha 13.26.55;
azienda di Restindo in agro di Brindisi, superficie Ha 19.00.00;
azienda di Vado Francioso in agro di Bitonto, superficie Ha 5.00.00;
azienda di Panareo in agro di Lecce, superficie Ha 22.89.47 (in affitto dalla provincia di Lecce).

Basilicata:

impianto di Piano del Gaudio;
impianto di Senise;
impianto di Aliano;
impianto di S. Brancato;
impianto di Missanello-Aliano;
impianto di Castronuovo S. Andrea (Potenza);
impianto di Lauria (Potenza);
impianto di Nemoli (Potenza);
impianto di Rivello (Potenza);
impianto di Rotonda (Potenza);
impianto di Grassano (Matera);
azienda di Candiano in agro di Lavello, superficie Ha 44.69.13;
azienda di Baderta delle Murgine in agro di Aliano (Matera), superficie Ha 113.

Campania:

impianto di Grottaminarda (Avellino);
enopolio di Taurasi, Taurasi (Avellino), suolo mq. 6.400;
impianto irriguo Saetta;
azienda Formicoso in agro di Bisaccia, superficie Ha 16.23.62.

Alle regioni Puglia, Lucania e Campania, inoltre, è data la proprietà del 50 per cento dei titoli dell'ente, in proporzione alla superficie dei territori compresi tra quelli di competenza dell'ente.

Art. 7.

L'ammontare delle spese complessive sostenute dall'ente, nell'anno 1976, per le funzioni trasferite o delegate alle regioni, escluse quelle per il personale, è determinato in L. 16.629.588.928.

Art. 8.

Il personale in servizio presso l'ente, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, non rientrante in quello indicato nel precedente art. 5, è posto a disposizione delle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Al restante personale dell'ente, non rientrante in quello di cui al precedente art. 5, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Art. 9.

Ai sensi degli articoli 120 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuite alle regioni Puglia, Basilicata e Campania e ripartite tra le stesse in proporzione alla superficie dei relativi territori compresi fra quelli di competenza dell'ente, le entrate dell'ente relative alle funzioni trasferite o delegate, ivi compresa una quota del 50 per cento del contributo ordinario dello Stato ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché i concorsi statali per opere di bonifica, bonifica montana e di miglioramento fondiario.

Ai contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, si applica l'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

Il patrimonio progetti dell'ente, non relativo alle funzioni residue di cui all'art. 1 del presente decreto, è attribuito alle regioni al cui territorio i progetti si riferiscono.

Le regioni Puglia, Basilicata e Campania subentrano all'ente, ciascuna per il proprio territorio, in tutti i rapporti di concessione, eccezion fatta per quelli relativi alle funzioni residue di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1979
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 399

(4692)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota n. 9825 del 21 febbraio 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Nuoro, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Casula dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mastinu ing. Salvatore, rappresentante del genio civile;

Melis dott. Efisio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sanna perito agrario Giampaolo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Corda Luigi, Corrias Pietro, Gungui Albino, Rosa Mario, Virdis Gianfranco, Pagliazzo Nicola e Verachi Graziano, rappresentanti dei lavoratori;

Melis cav. Paolo, Brancatelli dott. Antonino, Delogu Graziano e Pintori rag. Tonino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mocci cav. Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente della commissione regionale per l'impiego della manodopera della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Visto il telestato n. 227 datato 3 febbraio 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i signori Paolo Nardin e Bruno Temporiti, rispettivamente rappresentante effettivo e rappresentante supplente della CISL, dimissionari, con i signori Gianni Bon e Pierantonio Varesi;

Decreta:

I signori Gianni Bon e Pierantonio Varesi sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione regionale per l'impiego della manodopera della Lombardia, quali rappresentanti della CISL, in sostituzione dei signori Paolo Nardin e Bruno Temporiti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4429)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Industria tessile G. Bassetti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilito con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 160.000 di cotone tipo « Vtoroyi 31/32 » di origine e provenienza URSS la ditta Industria tessile G. Bassetti S.p.a. di Milano (venditrice allo stato estero al cotonificio di Conegliano S.A. - Milano della merce sopraindicata) ha effettuato un pagamento anticipato di $ 180.124,64 di cui al mod. *B*-Import n. 5267429 rilasciato dal Banco di Legnano in data 8 giugno 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una azienda di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia limitatamente a 369 balle del valore di $ 90.062,32 il 21 luglio 1976 e quindi entro il termine di validità dell'impegno valutario in questione, mentre per il residuo di 374 balle del valore di $ 90.062,32 il 1° settembre 1976 con un ritardo, quindi, di giorni venticinque rispetto al termine suddetto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971229 del 10 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputando oltre che al tardivo arrivo a Venezia del cotone e al lento espletamento delle operazioni di sbarco — non ancora ultimate a tutto il 10 agosto 1976 — anche alla chiusura per ferie degli stabilimenti della ditta di Conegliano Veneto al momento in cui la merce si rese disponibile per il ritiro;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 15 aprile 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati soprattutto da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. Bassetti S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca di Legnano, nella misura del 5 % limitatamente a $ 90.062,32 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3969)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento in Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 luglio 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978, 14 dicembre 1978 e 15 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4594)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Autophon italiana di Roma;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autophon italiana di Roma, è prolungata fino al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4595)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 25 novembre 1978, 26 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1978 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4593)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Co.Ge.Far. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione e la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un forno a raggi infrarossi per la cottura del calcestruzzo del valore complessivo di marchi tedeschi 506.000 di origine e provenienza R.F.T. la ditta Co.Ge.Far. S.p.a. di Milano ha effettuato due pagamenti anticipati di D.M. 101.200 e D.M. 151.800 di cui ai rispettivi modelli *B*-Import n. 4085275 del 28 gennaio 1975 e n. 4928958 del 1° aprile 1975 rilasciati dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Luino il 3 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni centocinquantotto e giorni centoventicinque rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), tra-

smesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 998831 del 21 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli alla impossibilità, da parte degli stabilimenti « Co. Ge.Far. » di accogliere l'impianto al momento previsto, al fine di non interrompere le lavorazioni allora in corso;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 1° maggio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura meramente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Co.Ge.Far. S.p.a. di Milano mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5% di complessivi D.M. 253.000 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Adler di Tappi Saffo, in Cesenatico.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di pesce congelato (v.d. 03.01) di origine e provenienza Uruguay la ditta Adler di Tappi Saffo di Cesenatico ha effettuato un pagamento anticipato di $ 31.993,12 di cui al mod. *B*-Import n. 4850607 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Forlì in data 4 agosto 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Luino il 1° febbraio 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centottantuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 321314 del 23 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti dalla ditta Adler e cioè che una prima partita della merce in questione sarebbe stata respinta in quanto non riconosciuta rispondente ai requisiti concordati e che una ulteriore fornitura sarebbe avvenuta per il tramite della Overseas Supply di Vaduz, ditta cancellata dal locale registro di commercio e che tali circostanze non risultano sufficientemente comprovate;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Adler di Tappi Saffo mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di $ 31.993,12 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4548)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Lecce;

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 febbraio 1978 al 20 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce, è prolungata fino al 20 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4591)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba, in Lecce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Maglificio Diba di Lecce;

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978 e 30 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 febbraio 1978 al 20 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Diba di Lecce, è prolungata fino al 18 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4592)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 marzo 1978 al 28 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata fino al 28 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 3 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 marzo 1978 al 28 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4587)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675. concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 al 13 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata fino al 13 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4588)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Alfa filtro ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, cui sono annesse le nuove tabelle allegato *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* che sostituiscono quelle annesse alla anzidetta legge numero 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale, denominata « Alfa filtro » nella classificazione di cui alla precitata legge n. 724, tabella allegato *E*, in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 10 dicembre 1975, n. 724, il seguente tipo di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco di esso segnato:

Alfa filtro, L. 17.500 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1979
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 375

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978 e 4 maggio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 al 13 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata fino al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4589)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 4 maggio 1979 e 5 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata fino al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 12 maggio 1979:

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poma Antonino.

Nencioni Paolo, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Borgo San Lorenzo, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poma Antonino.

De Vivo Michele, notaio residente nel comune di Locorotondo, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Vallunga Augusto.

Santucci Maria Rosaria, notaio in Maierato, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Veroli, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonetta.

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Ceprano, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santucci Maria Rosaria.

(4665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 28 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Asti:	
Scandeluzza	2.300.000
Provincia di Milano:	
Castano Primo	13.900.000
Provincia di Salerno:	
Pisciotta	25.300.000
Valva	17.600.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Arnasco	7.200.000
Provincia di Verona:	
Angiari	24.700.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	
San Giovanni d'Asso	3.000.000

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	
Bagnacavallo	203.610.000

Con decreti ministeriali 9 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Terranuova Bracciolini	55.490.000
Provincia di Macerata:	
Petriolo	27.670.000
Provincia di Parma:	
Monchio delle Corti	11.260.000
Provincia di Pisa:	
Bientina	37.580.000
Provincia di Teramo:	
Cortino	14.890.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Castel San Niccolò	25.300.000
Provincia di Catanzaro:	
San Nicola dell'Alto	7.230.000
Provincia di Foggia:	
Serracapriola	10.390.000
Provincia di Forlì:	
Forlimpopoli	102.000.000
Montefiore Conca	13.820.000
Predappio	74.320.000
Provincia di Lucca:	
Borgo a Mozzano	38.660.000
Provincia di Napoli:	
Sant'Agnello	69.230.000
Provincia di Pescara:	
Penne	76.190.000
Provincia di Ravenna:	
Solarolo	29.100.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Taurianova	50.000.000
Provincia di Sassari:	
La Maddalena	118.380.000
Provincia di Siena:	
Buonconvento	30.720.000
Montalcino	42.680.000
San Giovanni d'Asso	19.410.000

Con decreti ministeriali 14 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Amandola	28.930.000
Provincia di Pescara:	
Collecorvino	14.300.000

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	
Bagnacavallo	203.610.000

Con decreti ministeriali 9 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Terranuova Bracciolini	57.710.000
Provincia di Firenze:	
Vaglia	26.620.000
Provincia di Foggia:	
Monteleone di Puglia	48.750.000
Provincia di Forlì:	
Premilcuore	13.500.000
Provincia di Macerata:	
Petriolo	28.620.000
Provincia di Parma:	
Monchio delle Corti	13.280.000
Provincia di Pisa:	
Bientina	44.310.000
Provincia di Teramo:	
Cortino	17.570.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Castel San Niccolò	26.060.000
Provincia di Brindisi:	
Torchiarolo	13.650.000
Provincia di Catanzaro:	
San Nicola dell'Alto	3.290.000
Provincia di Cosenza:	
Caloveto	19.340.000
Provincia di Foggia:	
Roseto Valfortore	24.870.000
Provincia di Forlì:	
Forlimpopoli	58.090.000
Predappio	87.610.000
Provincia di Lucca:	
Borgo a Mozzano	43.930.000
Provincia di Napoli:	
Sant'Agnello	76.520.000
Provincia di Pescara:	
Penne	89.900.000
Villa Celiera	7.470.000
Provincia di Ravenna:	
Solarolo	34.460.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Taurianova	180.940.000
Provincia di Sassari:	
Olmedo	8.550.000
Provincia di Siena:	
Buonconvento	36.570.000
Montalcino	46.800.000
San Giovanni d'Asso	17.390.000

Con decreti ministeriali 14 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Amandola	34.140.000
Provincia di Pescara:	
Collecorvino	26.200.000

Con decreti ministeriali 2 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
San Paolo di Jesi	1.600.000
Provincia di Ravenna:	
Bagnacavallo	203.610.000

Con decreti ministeriali 9 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Terranuova Bracciolini	60.020.000
Provincia di Foggia:	
Monteleone di Puglia	25.170.000
Provincia di Macerata:	
Petriolo	29.630.000
Provincia di Pisa:	
Bientina	65.440.000
Provincia di Teramo:	
Cortino	9.460.000
Provincia di Torino:	
Venaria (ulteriore mutuo)	63.580.000

Con decreti ministeriali 11 maggio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Pronvia di Ancona:	
Castelleone di Suasa	640.000
Provincia di Arezzo:	
Castel San Niccolò	27.880.000
Provincia di Brindisi:	
Torchiarolo	4.710.000
Provincia di Catanzaro:	
Cessaniti	119.280.000
Provincia di Cosenza:	
Caloveto	11.420.000
Provincia di Forlì:	
Forlimpopoli	23.430.000
Predappio	75.560.000
Provincia di Lucca:	
Borgo a Mozzano	47.400.000
Provincia di Napoli:	
Sant'Agnello	80.200.000
Provincia di Pescara:	
Villa Celiera	6.500.000
Provincia di Ravenna:	
Solarolo	43.580.000
Provincia di Salerno:	
Pellezzano	106.040.000
Provincia di Sassari:	
Olmedo	10.570.000
Provincia di Siena:	
Buonconvento	47.540.000
Montalcino	60.840.000
San Giovanni d'Asso	16.630.000
Provincia di Terni:	
Alviano	14.040.000
Giove	7.850.000

Con decreto ministeriale 14 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Amandola	44.380.000

(Da 457/M a 541/M)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Macerata:

« 29-MC »: « Fastor » di Storani Arnaldo, in Macerata, via Marche, 53.

Provincia di Napoli:

« 269-NA »: Todisco Vincenzo, in Torre del Greco, vicolo 2° Trotti, 9;

« 293-NA »: Criscuoli Matteo, in Napoli, via Pr. Margherita, 80.

Provincia di Roma:

« 185-ROMA »: Ferracin Enrico, in Roma, via Torpignattara, 22.

Provincia di Venezia:

« 78-VE »: Caporin Renato, in Venezia, via Sestiere S. Croce, 1722.

Provincia di Vercelli:

« 17-VC »: « Argenteria Varalda Ettore » di Varalda Achille, in Vercelli, corso Fiume, 26;

« 49-VC »: Lo Cacciato Francesco, in Vercelli, corso Fiume, 93.

Provincia di Vicenza:

« 779-VI »: Franchin Giuseppe, in Vicenza, corso Padova n. 180;

« 919-VI »: Nicoletti & Bolzon, in Trissino, via Garibaldi, 7;

« 942-VI »: Berli Dino, in Vicenza, via S. Agostino, 24;

« 948-VI »: Giglio Flavio, in Vicenza, via Mure S. Domenico, 17;

« 961-VI »: « Ellebi » S.n.c., di Lanaro A. & Bernardello I., in Vicenza, viale Trieste, 202.

(4022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 18 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	856,20	856,20	—	856,20	856,25	856,15	856,30	856,20	856,20	856,20
Dollaro canadese	742,80	742,80	—	742,80	742,45	742,75	742,30	742,80	742,80	742,80
Marco germanico	445,50	445,50	—	445,50	445,47	445,45	445,80	445,50	445,50	445,50
Fiorino olandese	408,87	408,87	—	408,87	408,75	408,85	408,98	408,87	408,87	408,87
Franco belga	27,782	27,782	—	27,782	27,78	27,65	27,784	27,782	27,782	27,80
Franco francese	192,85	192,85	—	192,85	192,80	192,85	192,90	192,85	192,85	192,80
Lira sterlina	1753,90	1753,90	—	1753,90	1753,68	1753,85	1754,25	1753,90	1753,90	1753,90
Lira irlandese	1686 —	1686 —	—	1686 —	1690 —	—	1682,50	1686 —	1686 —	—
Corona danese	158,10	158,10	—	158,10	158,05	158,05	158,08	158,10	158,10	158,10
Corona norvegese	163,73	163,73	—	163,73	163,75	163,70	163,77	163,73	163,73	163,73
Corona svedese	194,82	194,82	—	194,82	194,86	194,80	194,80	194,82	194,82	194,80
Franco svizzero	491,63	491,63	—	491,63	492,10	491,60	491,69	491,63	491,63	491,60
Scellino austriaco	60,477	60,477	—	60,477	60,53	60,45	60,48	60,477	60,477	60,47
Escudo portoghese	17,40	17,40	—	17,40	17,28	17,35	17,20	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,943	12,943	—	12,943	12,95	12,90	12,953	12,943	12,943	12,95
Yen giapponese	3,912	3,912	—	3,912	3,90	3,90	3,90	3,912	3,912	3,91

Media dei titoli del 18 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,600
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,750
» 5,50 % » » 1968-83	87,375
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	82,450
» 6 % » » 1971-86	78,750
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	84,400
» 9 % » » 1976-91	85 —
» 10 % » » 1977-92	88,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100,250

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,950
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,225
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,775
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,575
» » » 10 % 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,100
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	856,25
Dollaro canadese	742,55
Marco germanico	445,65
Fiorino olandese	408,925
Franco belga	27,783
Franco francese	192,875
Lira sterlina	1754,075
Lira irlandese	1684,25
Corona danese	158,09
Corona norvegese	163,75
Corona svedese	194,81
Franco svizzero	491,66
Scellino austriaco	60,478
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	12,948
Yen giapponese	3,906

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ambivere

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 maggio 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la dorsale del sistema orografico denominato «Monte dei Frati» e «Monte Canto» per la parte compresa nel comune di Ambivere;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Ambivere;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di gran valore per il suggestivo quadro naturale che la dorsale del sistema orografico citato rappresenta in associazione ed in rapporto al territorio pianeggiante circostante verso il quale le pendici montuose digradano ora con pendii accentuati, ora dolcemente fino a protendersi entro la pianura, offrendo la vista di una armonica sequenza di declivi coltivati a vigneto irregolarmente interrotti da macchie boscose variamente estese di querce e castagni e da prati-pascoli, quadro panoramico costituente uno scorcio particolarmente suggestivo nel quale in modo mirabile si integrano misurati casolari e rustici disseminati in funzione di attività agro-silvo-pastorali ancora in vario grado esercitate;

Constatato come l'attuale assetto delle aree pianeggianti per lo più comprese tra gli assi viabili di maggiore scorrimento e la dorsale in argomento, pur interessate in alcune zone da insediamenti residenziali ed industriali di recente realizzazione, mantengano tuttavia un generale ed apprezzabile carattere di bellezza panoramica in associazione alla parte collinare della quale rispecchiano spesso le caratteristiche, come denota l'accentuata presenza di ampi appezzamenti adibiti a produzione agricola, di prati e macchie boschive nonchè di infrastrutture abitative e produttive costituenti vive testimonianze di modelli di vita e tradizioni appartenenti oggi al comune patrimonio storico-culturale;

Considerato come l'asse ferroviario Bergamo-Lecco costituisca punto di vista idoneo accessibile al pubblico dal quale è possibile abbracciare l'intero quadro panoramico precedentemente descritto, e pertanto assoggettabile anch'esso, a norma dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla tutela sancita dalla legge;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'assessore alla urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1947;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la zona costituita dalla dorsale del sistema orografico detto «Monte Canto» e «Monte dei Frati» per la parte ricadente nel comune di Ambivere compresa entro la seguente delimitazione:

ad est il torrente Dordo, fino ad incontrare la linea ferroviaria Lecco-Bergamo; a nord il citato asse ferroviario; ad ovest e a sud il confine comunale; il tronco ferroviario Lecco-Bergamo e sue pertinenze, nel tratto delimitante l'area sottoposta a tutela, si intende compreso entro l'ambito applicativo del presente deliberato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

Il sindaco del comune di Ambivere provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 26 febbraio 1979

p. *Il presidente*: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, riunitasi in data 7 maggio 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Bergamo, come da nota di convocazione prot. n. 1006 del 29 aprile 1975.

(*Omissis*).

Accertato come l'ambito individuato interessi le circoscrizioni amministrative dei comuni di Ambivere, Mapello, Sotto il Monte, Carvico, Villa d'Adda, Cisano Bergamasco e Pontida;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Ambivere;

All'unanimità

Delibera

di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, il territorio del comune di Ambivere compreso entro la seguente delimitazione:

ad est il torrente Dordo, fino ad incontrare la linea ferroviaria Lecco-Bergamo, a nord il citato asse ferroviario; ad ovest e a sud il confine comunale; il tronco ferroviario Lecco-Bergamo e sue pertinenze, nel tratto delimitante l'area sottoposta a tutela, si intende ricompreso entro l'abitato applicativo del presente deliberato.

(*Omissis*).

(3912)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Alseno

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 5 marzo 1979, n. 740 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2583/2497 nella seduta del 5 marzo 1979): comune di Alseno (Piacenza) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 29 luglio 1977, n. 122).

(4209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri ventisette posti di coadiutore, 2ª classe di stipendio, parametro 133, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 8 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa)

Data e luogo di nascita .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

Visto del comando . . . .

N.B. — I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(4568)

Aumento, da tre a sette, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1978, registro n. 37 Difesa, foglio n. 85, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici dell'Aeronautica.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica;

Accertato che nel ruolo ora citato, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, esiste la relativa disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire tutti i posti per i quali è stata concessa la cennata autorizzazione;

Considerato che sono pervenute cinquecentoventitre domande valide di partecipazione al concorso sopra citato;

Ritenuto che il numero di partecipanti, in relazione ai posti messi a concorso, possa ampiamente garantire una idonea scelta dei vincitori senza procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1978 di cui alle premesse, è elevato nella misura di quattro unità pari a sette posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1979
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 251

(4473)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina e seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di urologia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di urologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Catanzaro Francesco, nato a Gallarate il 10 agosto 1941;
Giaccardi Giancarlo, nato a Roma il 26 luglio 1940;
Loreto Nicola, nato a Roma il 30 maggio 1941;
Lozzi Vincenzo, nato a Roma il 17 dicembre 1927;
Marchini Mario, nato a Foggia il 25 marzo 1934;
Mondaini Fabio, nato ad Impruneta il 9 agosto 1940;
Perego Sergio, nato a Chiari il 15 giugno 1943;
Rigatti Patrizio, nato a Siena il 4 dicembre 1941;
Vanacora Matteo, nato a Vico Equense l'8 novembre 1932;
Volpicella Nicola, nato a Giovinazzo il 3 dicembre 1935;
Morelli Antonio, nato a Grottaminarda il 19 agosto 1922.

Art. 2.

Il dott. Coates Antonio nato a Schio il 16 agosto 1927, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di aiuto di urologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto del 1938 n. 1631, ed essendo in possesso altresì, dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3986)

Rettifica all'elenco dei primari di psichiatria, idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1976, concernente l'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco, è stato erroneamente indicato come « Giorgio Maritato » il nominativo del dott. « Giorgio Marinato »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di psichiatria idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 337 del 20 dicembre 1976 leggasi « Giorgio Marinato » anziché « Giorgio Maritato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3985)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia presso la sede di Città di Castello (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(1552/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1565/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1587/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di primario analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(1646/S)

OSPEDALE DI CORINALDO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corinaldo (Ancona).

(1561/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di otorinolaringologia;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di radiologia;
due posti di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(1579/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(1580/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(1574/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(1576/S)

OSPEDALE CIVILE « C. EPPI » DI PORTOMAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(1589/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(1563/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente di psichiatria;

un posto di aiuto medico e due posti di assistente di chirurgia, addetti al servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(1577/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(1578/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorso ad un posto di assistente otorino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(1586/S)

OSPEDALI « VAL DI CHIANA SUD » DI CHIANCIANO TERME

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chianciano Terme (Siena).

(1559/S)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(1569/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(1566/S)

OSPEDALE « EUR-GARBATELLA » DI ROMA

Concorso a tre posti di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(1553/S)

OSPEDALE « S. MARIA DI MISERICORDIA » DI ALBENGA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(1554/S)

OSPEDALI RIUNITI « VERSILIA SUD » DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(1555/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso a tre posti di aiuto di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(1556/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1557/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a tre posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(1564/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE DA COPERTINO » DI COPERTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Copertino (Lecce).

(1570/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA SESTRI

Concorso ad un posto di primario del reparto cronici

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del reparto cronici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(1560/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(1562/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(1558/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(1588/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente ostetrico;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(1568/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(1572/S - 1590/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo definito, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1573/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1571/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della sezione di geriatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(1567/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1979, n. 8.

Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società « Autovie venete S.p.a. », con sede a Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 24 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società per azioni « Autovie venete », con sede a Trieste, sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.312.500.000, mediante sottoscrizione di nuove azioni ordinarie emesse dalla società medesima.

Art. 2.

La sottoscrizione delle azioni, di cui al precedente articolo, avverrà mediante conversione in quote azionarie della parte non rimborsata del mutuo infruttifero concesso alla società « Autovie venete », ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 24.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII, il cap. 6812 con la denominazione: « Sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. "Autovie venete" » e con lo stanziamento di L. 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

A tale spesa si fa fronte con l'entrata di pari importo di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo III - categoria XVI rubriaca n. 1, il cap. 913 con la denominazione: « Rimborso del mutuo infruttifero concesso alla S.p.a. Autovie venete, ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 24 » e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

Art. 4.

In relazione al disposto di cui all'art. 2 della presente legge lo stanziamento del cap. 902 del precitato stato di previsione dell'entrata — pari a lire 196 milioni per gli esercizi 1979-82, di cui lire 38,5 milioni per l'esercizio 1979 — viene ridotto a zero. Di conseguenza viene ridotto di pari importo lo stanziamento del cap. 1953 — « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 febbraio 1979

COMELLI

(2383)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1978, n. 62.

Piano pluriennale di interventi e disposizioni diverse in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 27 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PIANO PLURIENNALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA ED AGEVOLATA

Art. 1.

Interventi del piano pluriennale

Per favorire lo sviluppo dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata, la giunta provinciale, tenendo conto delle indicazioni risultanti dal censimento delle abitazioni effettuato a sensi della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 35, predispone un piano pluriennale di interventi diretti:

a) alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia abitativa pubblica;

b) all'acquisizione ed all'urbanizzazione primaria di aree;

c) alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria connesse ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica;

d) all'acquisto ed eventuale ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica o privata, situati anche al di fuori degli insediamenti storici;

e) all'utilizzo di abitazioni esistenti, non occupate, di proprietà pubblica o privata;

f) al risanamento o alla ristrutturazione del patrimonio di edilizia abitativa pubblica;

g) al risanamento organico di abitazioni singole;

h) alla costruzione o all'acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie, singoli e coltivatori diretti;

i) alla costruzione di abitazioni da parte delle imprese di costruzione.

Art. 2.

Formazione ed attuazione del piano

All'attuazione del piano pluriennale provvedono:

a) l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 1;

b) i comprensori in relazione a quanto disposto nell'art. 23 per quanto riguarda gli interventi previsti dalle lettere *g*), *h*) ed *i*) del precedente art. 1;

c) i comuni e l'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, a seconda della rispettiva competenza in ordine agli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Il piano si articola in progetti biennali, che sono proposti dal comitato per l'edilizia abitativa ed approvati, con eventuali modificazioni, dalla giunta provinciale, la quale, tenendo conto delle indicazioni di cui al primo comma dell'art. 1 e sentiti i presidenti dei comprensori, provvede altresì alla ripartizione comprensoriale degli interventi.

In relazione a ciascun progetto biennale, la giunta dispone l'assegnazione all'I.T.E.A. dei fondi relativi all'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del primo comma.

I fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *b*) del primo comma saranno assegnati ai comprensori secondo quanto disposto nell'art. 24.

I fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *c*) del primo comma saranno destinati ad integrazione del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, e successive modificazioni.

L'erogazione dei fondi ai comuni e all'I.T.E.A. è disposta mediante versamento degli stessi, in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa, alle tesorerie comunali

ed ai conti correnti che l'I.T.E.A. istituirà presso il tesoriere provinciale. A tal fine, gli enti assegnatari invieranno, a richiesta della provincia, i dati relativi al fabbisogno bimestrale di cassa distinto per tipi di spesa. L'erogazione ai comprensori è disposta secondo quanto previsto nell'art. 24.

Il C.E.A. procede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del progetto e ne propone alla giunta provinciale eventuali modificazioni.

Nella prima applicazione della presente legge il progetto biennale è approvato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge medesima.

Art. 3.
Caratteristiche delle abitazioni

Le nuove abitazioni da realizzare nell'ambito del piano pluriennale dovranno corrispondere alle caratteristiche da definire con norme regolamentari che saranno emanate, anche ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II
NORME CONCERNENTI L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

Art. 4.
Aree

Anche nei comuni provvisti di piani speciali o di piani particolareggiati o di utilizzo di cui ai capi I e II del titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, i programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dalla presente legge possono essere localizzati su aree comprese nei piani di attuazione di cui al capo III del titolo II della legge medesima.

Art. 5.
Costo degli alloggi
Modalità di intervento finanziario

Il costo degli alloggi da costruire, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, dovrà essere contenuto entro limiti massimi che saranno fissati con deliberazione della giunta provinciale, sentito il C.E.A., tenendo anche conto delle caratteristiche da definire a sensi dell'art. 3.

Per l'acquisto ed eventuale ristrutturazione di edifici, di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, la giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con l'assegnazione all'I.T.E.A. di somme in misura corrispondente alle relative spese.

La percentuale di aumento fissata, per gli edifici da acquistare, con il primo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32, è elevata al 30 per cento.

Art. 6.
Destinazione degli alloggi

Gli alloggi costruiti dall'I.T.E.A. nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 1, nonchè quelli compresi negli edifici acquistati ed eventualmente ristrutturati dall'Istituto, anche in relazione a programmi previsti da precedenti leggi provinciali, e quelli acquistati a sensi del successivo art. 7, saranno assegnati in locazione semplice.

Si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, concernenti la riserva di alloggi.

Art. 7.
Acquisto di abitazioni non occupate

L'I.T.E.A. è autorizzato ad acquistare abitazioni non occupate che abbiano ottenuto la dichiarazione di abitabilità in data non anteriore al 1° gennaio 1968 e che presentino caratteristiche analoghe a quelle degli alloggi realizzati dallo stesso Istituto nell'ambito di programmi di edilizia abitativa pubblica.

Il prezzo di acquisto delle abitazioni non può essere superiore a quello stabilito a norma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32, e successive modificazioni.

Si applica il secondo comma dello stesso art. 8.

Il canone di locazione delle abitazioni acquistate ai sensi del presente articolo sarà stabilito con riferimento ai canoni di locazione determinati secondo la disciplina contenuta nell'articolo 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, e tenendo conto dei criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24.

Art. 8.
Locazione di abitazioni non occupate

Ai soggetti compresi nelle graduatorie formate dalle competenti commissioni, ai quali non sia stato assegnato l'alloggio per insufficienza dei programmi costruttivi pubblici, e che intendano prendere in locazione alloggi non occupanti aventi le caratteristiche di cui all'articolo precedente, all'uopo individuati dall'I.T.E.A. su indicazione dei comuni, può essere dallo stesso Istituto concesso un contributo nella spesa relativa al canone degli alloggi medesimi.

Il contributo di cui al precedente comma è stabilito:

a) per le locazioni ricadenti nell'ambito di applicazione della vigente disciplina delle locazioni di immobili urbani, in misura pari alla differenza fra l'ammontare del canone di locazione determinato a sensi della disciplina medesima e l'ammontare del canone di locazione stabilito secondo le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, numero 9, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) negli altri casi, in misura pari alla differenza fra un limite massimo che sarà determinato con deliberazione della giunta provinciale su proposta del comitato per l'edilizia abitativa, tenendo conto degli elementi di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, e l'ammontare del canone di locazione stabilito secondo le disposizioni provinciali richiamate nella precedente lettera *a*).

Art. 9.
Fondo sociale

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, è costituito, presso l'I.T.E.A., un fondo sociale alimentato da somme annualmente assegnate dalla provincia.

Le disposizioni concernenti la revisione della situazione degli assegnatari, di cui all'ultimo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni, si applicano anche ai beneficiari dei contributi concessi a carico del fondo sociale di cui al precedente comma.

Qualora a seguito della revisione di cui al precedente comma, debba essere disposta la revoca dell'assegnazione, l'I.T.E.A. determina la cessazione della corresponsione del contributo.

Art. 10.
Risanamento del patrimonio di edilizia abitativa pubblica

Gli interventi diretti al risanamento o alla ristrutturazione del patrimonio di edilizia abitativa pubblica, di cui alla lettera *f*) dell'art. 1, si riferiscono agli alloggi, assegnati in semplice locazione, di proprietà dell'I.T.E.A. o ad esso affidati in amministrazione a sensi dell'art. 14 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24.

Qualora, per la necessità di procedere al risanamento o alla ristrutturazione organica di edifici comprendenti più abitazioni, le relative opere debbano interessare alloggi assegnati in proprietà o in locazione con patto di futura vendita, o qualora gli interessati ne facciano spontaneamente richiesta, gli interventi possono estendersi anche agli alloggi medesimi. I rispettivi assegnatari dovranno in tal caso corrispondere all'I.T.E.A. il 50 per cento delle relative spese quali risultanti dagli atti di contabilità finale approvati dal consiglio di amministrazione dello Istituto.

La percentuale di cui al precedente comma è elevata all'80 per cento, ove si tratti di assegnatari il cui reddito annuo complessivo risulti superiore al limite massimo stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata, ed è ridotta al 30 per cento ove tale reddito risulti inferiore alla metà del medesimo limite massimo.

La somma corrispondente alla quota di spesa a carico dell'assegnatario è versata all'I.T.E.A. entro un anno dalla data di approvazione degli atti di contabilità finale.

Qualora non sia stato eseguito il versamento di cui al comma precedente, la relativa nota, resa esecutoria dal presidente della giunta provinciale, è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'I.T.E.A. nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.
Programmi di risanamento

I programmi di risanamento dovranno indicare, per ciascun edificio, le opere e le relative spese afferenti i singoli alloggi, le parti comuni e le adiacenze o pertinenze esterne; dovranno altresì indicare i lavori relativi al completamento ed alla ristrutturazione di eventuali opere di urbanizzazione secondaria connesse agli insediamenti cui i piani stessi si riferiscono.

I programmi dovranno essere resi noti a tutti gli assegnatari interessati entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A. Entro i successivi trenta giorni, gli assegnatari possono presentare loro osservazioni od opposizioni, sulle quali il consiglio di amministrazione si pronuncia in via definitiva.

Art. 12.
Alloggi di parcheggio

I programmi di risanamento dovranno essere integrati, ove se ne ravvisi la necessità, da programmi per la costruzione di abitazioni da destinare ad alloggio provvisorio delle famiglie delle quali debba essere disposto lo sgombero per il periodo occorrente all'esecuzione delle opere di risanamento o di ristrutturazione.

I programmi per la costruzione di cui al precedente comma potranno essere localizzati su aree comprese nei piani di attuazione di cui al capo III del titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Le abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo, e rese disponibili per avvenuta attuazione dei programmi di risanamento, saranno assegnate in base alla disciplina generale.

Art. 13.
Modifica della disciplina concernente l'assegnazione ed il godimento degli alloggi

Il canone di locazione degli alloggi da assegnare in base a concorsi da bandire successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 31 dicembre 1980, dovrà essere determinato per il primo anno di godimento, con i criteri di cui all'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, tenendo conto dei dati risultanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'ultima pubblicazione dei dati stessi da parte dell'Istituto centrale di statistica.

Nell'ambito delle misure massime del canone, derivanti dall'applicazione dei criteri e dei dati di cui al precedente comma, per gli alloggi assegnati in locazione semplice potranno stabilirsi differenziazioni rapportate a fasce di reddito complessivo degli assegnatari. I canoni minimi fissati in relazione a tali differenziazioni dovranno peraltro risultare non inferiori al 70 per cento delle anzidette misure massime.

Per gli alloggi da mettere a concorso successivamente al 31 dicembre 1980, il canone di locazione per il primo anno di godimento dovrà corrispondere a quello che, nello stesso anno, e con l'incremento annuo previsto dal quarto comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, risulterà stabilito per gli alloggi di cui ai precedenti commi.

Le misure dei canoni di locazione stabilite a sensi del primo e del secondo comma saranno eventualmente modificate, in rapporto alle fasce di reddito da determinarsi a sensi del secondo comma, in sede di revisione triennale della situazione degli assegnatari.

Il canone di locazione degli alloggi realizzati in base ai programmi previsti dalla legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e da quelle successive, assegnati in relazione a concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonchè di quelli di cui all'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, dovrà essere adeguato, o perequato, con riferimento alle misure stabilite a sensi dei precedenti commi, e tenendo conto dei criteri indicati nel secondo comma dello stesso art. 8.

All'adeguamento o perequazione di cui al precedente comma provvederà l'I.T.E.A. con le modalità previste dall'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, intendendosi tale termine sostituito a quello di cui al primo comma del citato art. 8.

La percentuale di aumento del 20 per cento stabilita, in caso di locazione con patto di futura vendita, dal quinto comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevata al 50 per cento, ed è riferita alle misure massime del canone di locazione derivanti dall'applicazione dei criteri e dei dati di cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni concernenti la revisione della situazione degli assegnatari e la revoca dell'assegnazione, previste dall'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche agli alloggi attribuiti in locazione con patto di futura vendita.

Nel caso di revoca dell'assegnazione di alloggi di cui al precedente comma, saranno dall'I.T.E.A. rimborsate, al tasso di interesse legale, le quote di aumento e quelle del relativo incremento annuo composto, previste dal quinto comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, eventualmente già corrisposte.

Le disposizioni dei precedenti commi settimo, ottavo e nono non si applicano agli alloggi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato stipulato il relativo contratto.

La revoca dell'assegnazione dell'alloggio dovrà essere proposta anche prima della scadenza di ogni triennio nei confronti di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, o il cui reddito risulti aver superato i limiti massimi determinati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e del tredicesimo comma del presente articolo.

In caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio riscattato ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 22 della presente legge. La limitazione ivi prevista cessa dopo trentacinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità dell'alloggio.

I limiti massimi di reddito complessivo determinati ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, possono essere modificati, con le stesse modalità ivi previste, anche prima della scadenza di ogni triennio qualora, in base alle variazioni accertate dall'I.S.T.A.T., l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, abbia subìto, successivamente alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'I.T.E.A., incrementi superiori al 20 per cento.

All'entrata in vigore della presente legge i limiti massimi di cui al precedente comma potranno essere aggiornati con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di giugno 1977. I nuovi limiti risultanti da tale aggiornamento avranno effetto retroattivo per le revisioni della situazione degli assegnatari eventualmente effettuate, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, dopo il 1° luglio 1977.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, si applica a tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia abitativa pubblica amministrati dall'I.T.E.A.

Art. 14.
Disposizioni particolari

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare in via temporanea e precaria, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile, alloggi di edilizia abitativa pubblica eventualmente disponibili, prescindendo dalla disciplina prevista dagli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni, a nuclei familiari rimpatriati per via consolare ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Ai nuclei familiari di cui al precedente comma è fatto obbligo di partecipare, durante il periodo di assegnazione temporanea, a tutti i concorsi per l'assegnazione di alloggi eventualmente banditi dalla provincia nel comprensorio in cui ricadono i comuni nei quali i nuclei medesimi intendono stabilire la residenza.

La mancata partecipazione ai detti concorsi comporta la immediata revoca dell'assegnazione temporanea.

In deroga alla disciplina richiamata nel primo comma, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare in locazione semplice, agli attuali inquilini, gli alloggi dagli stessi occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in dipendenza di eventi di pubblica calamità o in forza di provvedimenti di requisizione disposti dalla competente autorità. L'assegnazione è subordinata all'accertamento, da parte della commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, del possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, nonchè al versamento all'I.T.E.A., da parte degli inquilini interessati, degli eventuali canoni di locazione arretrati.

La disposizione del precedente comma si applica altresì a coloro che, anche senza titolo, occupino ininterrottamente l'alloggio da non meno di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli alloggi realizzati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, in dipendenza degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1942, eventualmente trasferiti in proprietà della provincia autonoma di Trento a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, possono essere ceduti in proprietà degli assegnatari, o dei loro eredi, al prezzo corri-

spondente al 50 per cento del costo di costruzione degli alloggi medesimi, quale risulta dagli atti di contabilità finale e di collaudo, escluso il valore dell'area. Le relative somme dovranno essere versate all'I.T.E.A. in non più di cinque rate annuali, e saranno accantonate nel conto speciale istituito con l'art. 6 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24.

Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, è prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Titolo III

NORME PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 15.
Risanamento organico di abitazioni singole

Per il risanamento organico di abitazioni singole possono essere concessi:

a) per spese tecnicamente ammissibili non superiori a lire 10.000.000 per ciascuna abitazione:

contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese medesime;

b) per spese tecnicamente ammissibili non inferiori a lire 10.000.000 e non superiori a L. 15.000.000 per ciascuna abitazione:

contributi in conto capitale nella misura del 20 per cento delle spese medesime;

contributi annuali, per la durata massima di venticinque anni, determinati in misura pari alla differenza fra il costo globale dei mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale e l'onere posto a carico dei mutuatari, stabilito nella misura del 2,50 per cento, oltre il rimborso del capitale.

I contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche a cooperative edilizie per il risanamento di singoli alloggi o di interi edifici, purchè per i medesimi non siano già state concesse ad alcun titolo agevolazioni finanziarie da parte della provincia, dello Stato o di altri enti pubblici .Qualora gli alloggi da risanare non siano già occupati da soci assegnatari della cooperativa richiedente, è fatto obbligho di occuparli entro tre mesi dall'accertamento di fine lavori eseguito ai fini dell'erogazione dei contributi stessi.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.
Costruzione ed acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie e di singoli

Per la costruzione di nuove abitazioni o per l'acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie, sia a proprietà indivisa che a proprietà individuale, nonchè da parte di richiedenti singoli, possono essere concessi i contributi previsti dalla legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le abitazioni da costruire da parte di coltivatori diretti, proprietari od affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, potranno comprendere uno o più locali per uso agricolo, ammissibili a contributo entro il limite massimo di due vani legali.

Le abitazioni da acquistare devono possedere le caratteristiche prescritte dalla legislazione provinciale per quelle da costruire, rientrare nei limiti di superficie stabiliti dalla legislazione medesima in rapporto alla consistenza dei nuclei familiari dei beneficiari, e per le stesse non devono essere state concesse ad alcun titolo agevolazioni finanziarie da parte della provincia, dello Stato o di altri enti pubblici.

Nella prima applicazione della presente legge, potranno essere ammesse a contributo anche domande per la costruzione di abitazioni già iniziate, purchè i relativi progetti rispondano alle caratteristiche prescritte e, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo stato di avanzamento delle opere risulti non superiore al 50 per cento. In tal caso la somma da ammettere a contributo è commisurata alla percentuale delle opere da eseguire.

Art. 17.
Costruzione di abitazioni da parte delle imprese

A favore delle imprese di costruzione, o loro consorzi, che siano regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono essere concessi contributi annuali su mutui che le stesse intendano contrarre con istituti di credito per la costruzione di nuove abitazioni da cedere a soggetti che si trovino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata.

Le abitazioni da costruire devono possedere le caratteristiche prescritte dalla legislazione provinciale, ed il relativo costo non può superare quello derivante dai limiti massimi determinati dalla giunta provinciale ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

I contributi sono concessi per la durata massima di venticinque anni, e sono determinati, a favore delle imprese, in misura pari alla differenza fra il costo globale dei mutui, il cui importo non può superare il 75 per cento del costo massimo stabilito ai sensi del precedente comma, e l'onere posto a carico dei mutuari, stabilito nella misura del 4,50 per cento oltre il rimborso del capitale.

I mutui accordati alle imprese per i fini di cui al presente articolo potranno essere assistiti, durante il periodo di preammortamento, dai contributi in conto interessi previsti dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24.

Art. 18.
Cessione delle abitazioni costruite dalle imprese

La cessione delle abitazioni costruite dalle imprese ai sensi dell'articolo precedente ai soggetti ivi indicati deve aver luogo entro il termine massimo di due anni dall'avvenuta ultimazione delle opere, a prezzo non superiore al costo stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo precedente, e con il rispetto dei limiti relativi al numero dei vani legali stabiliti dalla legislazione provinciale in rapporto alla consistenza dei nuclei familiari degli acquirenti.

L'istituto mutuante è autorizzato a frazionare in qualsiasi momento i mutui complessivi concessi alle imprese nelle varie quote relative ai singoli alloggi e proporzionalmente alla consistenza di ciascuno di essi espressa in vani legali. Il piano di frazionamento dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione del competente assessorato provinciale.

A decorrere dal 1° gennaio e 1° luglio immediatamente successivi al trasferimento della quota di mutuo, conseguente alla cessione di cui al primo comma il contributo a favore dell'acquirente è determinato nella misura e con i criteri previsti dalla legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni ridotto in relazione all'incremento percentuale annuo, stabilito dalla legge medesima, quale sarebbe maturato dall'entrata in ammortamento fino alle suddette date.

Art. 19.
Divieto di locazione delle abitazioni costruite dalle imprese

E' vietata la locazione da parte delle imprese delle abitazioni costruite con le agevolazioni di cui all'art. 17. Le abitazioni stesse possono essere vendute a soggetti non aventi i requisiti di cui al primo comma dell'art. 17, o essere concesse in locazione, purchè il costruttore rinunci, per la parte riferentesi alle abitazioni medesime, al relativo contributo, restituendo altresì all'ente erogante le quote di contributo eventualmente già versate.

Art. 20.
Domande. Esclusioni

Le domande per l'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 15, 16 e 17 devono essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.

Nella prima applicazione della presente legge, anche a valere dell'anno 1979, le domande devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Fino alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comprensori, a sensi dell'art. 23, le domande devono essere presentate alla giunta provinciale.

Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16, nonchè da quelli previsti per l'acquisto delle abitazioni costruite ai sensi dell'art. 17, coloro che non siano residenti nella provincia di Trento da almeno quattro anni alla data di decorrenza del termine per la presentazione delle domande. Tuttavia possono essere eccezionalmente ammesse a contributo anche le domande di coloro che, essendo residenti nella provincia di Trento da meno di quattro anni alla data suddetta, lo siano stati precedentemente per un periodo ininterrotto non inferiore a quattro anni.

Art. 21.
Proroga di termini

Il termine stabilito con il secondo comma dell'art. 27 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della giunta provinciale per le cooperative edilizie le cui domande di contributo siano state ammesse ad istruttoria definitiva per la costruzione di abitazioni nell'ambito di piani speciali o di piani particolareggiati o di utilizzo, di cui ai capi I e II del titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Le abitazioni realizzate o da realizzare dalle cooperative edilizie con i contributi previsti dalle leggi provinciali 19 gennaio 1976, n. 7 e 3 settembre 1977, n. 24, possono essere destinate anche a soci che siano subentrati ad altri, purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi soci subentrati si trovino in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legislazione provinciale.

Art. 22.
Vincoli e sanzioni

Alle abitazioni costruite o acquistate a sensi dell'art. 16, nonchè a quelle costruite e cedute a sensi degli articoli 17 e 18, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, salvo quanto disposto nel comma seguente.

In caso di trasferimento della proprietà dell'abitazione, il beneficiario deve darne comunicazione all'I.T.E.A., il quale potrà esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello all'uopo stabilito dall'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, secondo i criteri previsti dall'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, aumentato del 20 per cento.

Le disposizioni del precedente comma trovano applicazione anche per le abitazioni risanate con i contributi previsti dall'art. 15, nonchè per quelle costruite da cooperative edilizie e da singoli o risanate con i contributi previsti da precedenti leggi provinciali, purchè relativi a domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano già state ammesse ad istruttoria definitiva.

La limitazione di cui ai precedenti secondo e terzo comma cessa dopo venticinque anni rispettivamente dalla data del rilascio del certificato di abitabilità o dell'atto di acquisto, per gli alloggi che beneficiano dei contributi di cui agli articoli 16, 17 e 18, e dalla data dell'accertamento di fine lavori eseguito ai fini dell'erogazione del contributo, per gli alloggi che beneficiano dei contributi di cui all'art. 15.

La trasgressione alle disposizioni del secondo comma determina la decadenza dal diritto al contributo e comporta l'obbligo, per il beneficiario, di restituire all'ente erogante i contributi o le annualità di contributo già corrisposte.

Per la destinazione delle abitazioni eventualmente acquistate dall'I.T.E.A. a sensi del secondo comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 ed al quarto comma dell'art. 7.

Titolo IV
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23.
Delega ai comprensori

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 1, nonchè quelle relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, sono delegate ai comprensori.

Nell'esercizio delle funzioni delegate a sensi del precedente comma, i comprensori si atterranno ai seguenti criteri generali:

a) favorire, nell'ambito degli interventi di risanamento, iniziative volte alla ristrutturazione organica degli edifici, che abbiano particolare significato ai fini dell'effettivo recupero del patrimonio abitativo altrimenti destinato all'abbandono;

b) assicurare, negli interventi per la costruzione di nuove abitazioni, considerazione prioritaria alle realizzazioni plurifamiliari, sia in ragione del contenimento dei costi che del risparmio di aree, particolarmente in zone suscettibili di utilizzo agricolo, nonchè alle iniziative proposte da cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a quelle localizzate nell'ambito di piani speciali per l'edilizia economica e popolare;

c) graduare gli interventi in relazione alle situazioni economiche più disagiate, privilegiando, all'interno del comprensorio, le zone a più intenso fabbisogno, tenuto anche conto degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano urbanistico provinciale;

d) adottare soluzioni operative che garantiscano la tempestività dell'intervento pubblico, anche ai fini di massimo contenimento dei costi.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale, sentiti i presidenti dei comprensori provvederà a determinare, nell'ambito di ciascuno dei settori oggetto di delega, le funzioni delegate e quelle che rimarranno nella diretta competenza della provincia, nonchè le modalità di gestione della delega, i criteri e gli obiettivi dell'azione delegata, ed altresì la data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate da parte dei singoli comprensori.

Fino alla data stabilita a sensi del precedente comma, le funzioni delegate continuano ad essere esercitate dalla giunta provinciale e dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n .9, le quali provvederanno altresì alla definizione delle posizioni relative alle domande che, a tale data, siano già state ad esse presentate.

Art. 24.
Criteri di finanziamento delle funzioni delegate

Con riguardo ai fabbisogni finanziari individuati nei singoli progetti biennali di cui al secondo comma dell'art. 2, la giunta provinciale provvede alla ripartizione tra i comprensori dei fondi relativi agli interventi di cui alla lettera *b*) del primo comma dello stesso art. 2, disponendo altresì l'assegnazione delle corrispondenti somme.

L'erogazione delle somme assegnate è disposta mediante versamento delle stesse alle rispettive tesorerie comprensoriali in via anticipata ed in relazione ai fabbisogni bimestrali di cassa. A tal fine, i comprensori invieranno, a richiesta della provincia, i dati relativi al suddetto fabbisogno di cassa distinto per tipi di spesa.

Le somme erogate, se eventualmente non utilizzate dai comprensori, sono restituite alla provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

Art. 25.
Commissioni comprensoriali

Entro sessanta giorni dalla data stabilita a sensi del terzo comma dell'art. 23, presso ciascun comprensorio sarà istituita una commissione per l'esercizio dei compiti già attribuiti alla commissione di cui all'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni.

La commissione sarà nominata con deliberazione della giunta comprensoriale e composta:

a) dal presidente del comprensorio o da un assessore da lui delegato, quale presidente;

b) da un rappresentante del comune in cui sorgono gli alloggi da assegnare, designato dal consiglio comunale;

c) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato del comprensorio.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento da membri supplenti all'uopo designati.

Si applicano, per la durata ed il funzionamento della commissione, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9.

Al finanziamento degli oneri relativi al funzionamento della commissione, i comprensori provvedono con le risorse loro assegnate a termini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, e successive disposizioni in materia di finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori.

Art. 26.
Modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni

L'I.T.E.A. può valersi di personale messo a disposizione dalla provincia anche per l'attività relativa all'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, di quelli relativi alla legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, nonchè di quelli di competenza dell'I.T.E.A. previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44.

Al regolamento previsto dal quarto comma dell'art. 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, saranno apportate le modificazioni conseguenti a quanto disposto nel precedente art. 23.

Nel secondo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, sono soppresse le parole «con esclusione dei figli maggiorenni».

Fra il secondo ed il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, è inserito il seguente comma:

«Il reddito del nucleo familiare, determinato a sensi dei precedenti commi, e prima della eventuale riduzione al 70 per cento prevista nel comma successivo, è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio che risulti essere a carico».

Le disposizioni dei precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle domande presentate in relazione a leggi provinciali anteriori alla presente legge.

Art. 27.

Proroga dell'attività del comitato di attuazione del piano ABILAG

L'attività del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, istituito con la legge provinciale 14 agosto 1964, n. 5, si svolgerà fino al completamento degli ulteriori programmi da attuare con i fondi derivanti dalle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676, e 12 marzo 1968, n. 260.

Art. 28.

Requisiti igienico-sanitari per l'edilizia residenziale

I requisiti igienico-sanitari per l'edilizia residenziale, anche se non fruente di contributi pubblici, sono fissati con deliberazione della giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale.

Titolo V

FINANZIAMENTO DEL PIANO PLURIENNALE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE

Art. 29.

Finanziamento del piano pluriennale

Per gli interventi di edilizia abitativa pubblica di cui alle lettere *a*), *c*) ed *f*) dell'art. 1, per quelli di cui alla lettera *d*) del medesimo art. 1, in relazione alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 5, nonchè per quelli di cui alla lettera *e*) dello stesso art. 1, in relazione alle disposizioni dell'art. 7, è autorizzato lo stanziamento di L. 13.529.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978, da utilizzare secondo le vigenti disposizioni provinciali come integrate con la presente legge. Per gli esercizi successivi fino al 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore allo importo di L. 12.469.000.000.

Per gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000, per la durata di venticinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2002.

Per gli interventi di cui alla lettera *e*) dell'art. 1, in relazione alla costituzione del fondo sociale previsto dall'art. 9, è autorizzato lo stanziamento di L. 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi al 1987, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 60.000.000.

Per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, ad integrazione del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, modificata dall'art. 46 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzata la spesa di L. 370.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

In relazione agli oneri per il totale ammortamento dei mutui che l'I.T.E.A. assume con istituti di credito nell'ammontare corrispondente alla spesa per la costruzione di nuovi alloggi, è autorizzata la corresponsione di una somma fino alla concorrenza dell'importo di L. 50.000.000 annui per la durata di trentacinque anni. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2012.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 1, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1) L. 9.540.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

2) L. 2.115.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi fino al 2002, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 2.115.000.000.

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, in relazione ai mutui di cui agli articoli 15, 16 e 17, è autorizzato lo stanziamento di L. 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

In relazione ai mutui di cui all'art. 16, l'importo di lire 3.700.000.000 di cui al primo comma dell'art. 23 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, è ulteriormente elevato all'importo di L. 4.600.000.000. Per tale disposizione è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 annui per la durata di venticinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1979, a copertura del rischio previsto al secondo comma del medesimo art. 23. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 2003.

Art. 30.

Finanziamenti integrativi ed autorizzazioni di spesa diversi

Per la concessione dei contributi per il risanamento organico di abitazioni, previsti dagli articoli 24 e 25 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, relativamente alle domande già presentate entro il termine di cui al secondo comma del richiamato art. 24, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti:

1) L. 1.000.000.000 annuo, per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982;

2) L. 1.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

3) L. 680.000.000 annui, per la durata di venticinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 680.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2002.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, relativamente alle domande già presentate entro il termine di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 170.000.000 annui, per la durata di venticinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi fino al 2002, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di L. 170.000.000.

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, relativamente alle domande di cui ai precedenti commi, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978. Per i medesimi fini, possono essere altresì utilizzati i fondi autorizzati con l'art. 67 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e con l'art. 4, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui all'art. 18 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per i fini di cui all'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, inerenti ai programmi di edilizia abitativa pubblica previsti dalla legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e da quelle successive, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 400.000.000 annui, per la durata massima di trentacinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2012.

Per il completamento del programma previsto dall'art. 33 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, ad integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 34 della legge medesima, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 75.000.000 annui, per la durata di trenta anni, a partire dall'esercizio finanziario 1978. Per gli esercizi successivi fino al 2007, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di L. 75.000.000.

Con i fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della presente legge, l'I.T.E.A. è autorizzato a sopperire, entro il limite di L. 70.000.000, a spese da esso sostenute relative ad opere di sistemazione esterna di complessi edilizi eseguite in base a progetti di massima predisposti a sen-

si dell'art. 39 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e non coperte dai finanziamenti previsti dallo stesso articolo ed autorizzati con l'art. 64 della medesima legge n. 31.

Per la concessione di contributi in conto capitale di cui all'art. 13 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1979. Ai fini degli interventi previsti dal titolo II della citata legge provinciale n. 36, possono essere ammesse spese per l'aumento dei costi di realizzazione delle iniziative ivi previste.

Per il finanziamento dei superi di spesa di cui alla legge provinciale 18 novembre 1974, n. 36, rifinanziata con legge provinciale 12 gennaio 1976, n. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979, da erogarsi secondo le disposizioni delle leggi medesime.

Art. 31.

Disposizioni contabili

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente sono impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 32.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 31.839.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 29 e 30 a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 29, settimo ed ottavo comma, nonchè dell'onere di L. 1.200.000.000 derivante dall'applicazione degli ultimi due commi dell'art. 30, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede per l'importo complessivo di L. 1.700.000.000, con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.700.000.000 autorizzato con l'art. 30, primo comma, della presente legge.

Art. 33.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	31.839.000.000

In aumento:

Cap. 3575 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi all'I.T.E.A. per l'acquisto di edifici e loro ristrutturazione, riattamento o miglioramento al fine di destinarli ad abitazioni per la generalità dei cittadini a più basso reddito (leggi provinciali 3 settembre 1976, numero 32 e 3 settembre 1977, n. 24) . . .	L.	500.000.000
Cap. 3580 - Categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. del contributo previsto dal primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9	»	75.000.000
Cap. 3595 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento organico di abitazioni (leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 33; 19 gennaio 1976, n. 7; 3 settembre 1976, n. 32 e 3 settembre 1977, n. 24)	»	1.000.000.000
Cap. 3596 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento organico di abitazioni, ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera *a*), della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24 . . .	»	1.700.000.000
Cap. 3597 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi costanti venticinquennali per il risanamento organico di abitazioni, ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera *b*), della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24	»	680.000.000
Cap. 3620 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi ai singoli ed alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni (leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 10; 30 dicembre 1972, n. 31; 18 agosto 1975, n. 33; 19 gennaio 1976, n. 7; 31 gennaio 1977, n. 11, e 3 settembre 1977, n. 24)	L.	170.000.000
Cap. 3640 - Categ. X. — Fondo di rotazione per l'assegnazione di somme ai comuni e allo I.T.E.A. per l'acquisizione di aree fabbricabili per la edilizia economica e popolare (leggi provinciali 5 gennaio 1970, n. 3; 23 dicembre 1974, n. 48, art. 13, e 19 gennaio 1976, n. 7, art. 6) . .	»	370.000.000
Cap. 3710 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione di contributi all'I.T.E.A. per sopperire agli oneri finanziari relativi al periodo compreso tra la data di stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza e la data di entrata in ammortamento dei mutui assunti sia per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa pubblica che per le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi e dalla revisione prezzi dei programmi medesimi	»	150.000.000
Cap. 3715 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione di contributi alle cooperative ed ai singoli per sopperire agli oneri di preammortamento dei mutui a termini dell'art. 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24	»	1.500.000.000
Cap. 3720 - Categ. X. — Fondo per l'assegnazione all'I.T.E.A. di contributi annuali per sopperire agli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, e leggi provinciali 18 agosto 1975, n. 33; 19 gennaio 1976, n. 7; 3 settembre 1976, n. 32, e 3 settembre 1977, n. 24	»	400.000.000
Cap. 3725 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Somme da corrispondere all'I.T.E.A. per sopperire agli oneri di ammortamento di mutui assunti per la costruzione di nuovi alloggi	»	50.000.000
Cap. 3730 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Fondo per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi di edilizia abitativa pubblica	»	13.529.000.000
Cap. 3735 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Somme da assegnare all'I.T.E.A. per la costituzione del fondo sociale	»	60.000.000
Cap. 3740 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Fondo per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi di edilizia agevolata mediante la concessione di contributi in conto capitale	»	9.540.000.000
Cap. 3745 - Categ. X - (di nuova istituzione). — Fondo per la predisposizione di un piano pluriennale di interventi di edilizia agevolata mediante la concessione di contributi in conto interessi	»	2.115.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	31.839.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(2465)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791390)